



COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 – APPROVAZIONE
DELLE TARiffe, SCADENZE E AGEVOLAZIONI - PRESA D'ATTO DEL
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2025.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 13:30 nella Sede della Residenza Municipale il Commissario Prefettizio Dott.ssa Raffaella Attianese, nominata con Decreto del Prefetto di Torino n. 2024-008249 del 10/06/2024, assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Maria Margherita Lapaglia ha adottato la presente deliberazione

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, SCADENZE E AGEVOLAZIONI - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2025

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, aggiornata dalla deliberazione n. 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023, ha approvato il “Metodo Tariffario Rifiuti” (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Cafasse non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Consorzio di Area Vasta CISA (Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente);

Dato atto che l'Ente territorialmente competente con Deliberazione del CDA n. 11 del 13.04.2022 ha approvato il piano finanziario 2022-2025, predisposto dal gestore del servizio con le nuove regole previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 e che i dati relativi al PEF 2025 sono quelli già acquisiti con il citato PEF pluriennale 2022-2025, senza necessità di procedere alla revisione infra-periodo;

Richiamati i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Esaminato il piano finanziario trasmesso al prot. n. 2081 del 25.03.2025, comprensivo dei costi sostenuti direttamente dal Comune riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, da cui risulta, per l’anno 2025, un costo complessivo di € 424.914,00, di cui € 11.251,00 riferiti al servizio di raccolta sfalci e ramaglie, che saranno posti a carico delle utenze che usufruiscono del servizio e che pertanto saranno portati in detrazione ai fini della determinazione delle tariffe TARI;

Dato atto inoltre che occorre aggiornare l’importo del citato piano finanziario delle componenti a valle del PEF, corrispondenti all’ammontare del contributo ricevuto dal MIUR per € 1.534,29 e che l’importo da attribuire agli utenti ammonta pertanto ad € 412.128,71;

Richiamato l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

Dato atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “*Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.*”;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla presa d’atto del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22.03.2021; così come modificato con propria deliberazione n. 23 del 30 giugno 2021 e n. 2 del 09 marzo 2023;

Richiamato in particolare l’art. 5 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Dato atto che la popolazione del Comune di Cafasse risulta, al 31.12.2024, inferiore a 5.000 abitanti;

Richiamato, inoltre, l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall’Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato delle cosiddette “componenti a valle del PEF”, contenuto nella “Proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) 2025” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 82,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 18,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Dato atto che gli avvisi di pagamento verranno emessi in conformità a quanto stabilito nella deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF;

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito nella legge n. 25 del 28/03/2022, prevede che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*;
- per effetto del decreto legge n.4/2022 (dl "Sostegni ter", art. 13, co.5-bis), in caso di modifiche alla disciplina fiscale ad opera del Comune, che intervengano entro i termini di legge ma successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso;
- il Piano Finanziario 2025 trova piena integrazione nel bilancio di previsione del Comune di Cafasse approvato con delibera del Commissario Prefettizio, assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 19.12.2024 e non occorre pertanto predisporre alcuna variazione di bilancio in quanto lo stesso è stato redatto tenendo conto dei costi e delle entrate relative all'anno 2024, rivalutati in base al tasso di inflazione programmata, che poco si discostano dal piano finanziario per l'anno 2025.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili*

per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto inoltre che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura del 5,00%;

Richiamata la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023, che ha previsto l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, delle seguenti componenti perequative:

- 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi; che possono essere oggetto di revisione annuale da parte di ARERA e andranno inserite in bolletta dal gestore della tariffa e versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Richiamata inoltre la delibera ARERA n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025, che, al fine di consentire il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ha previsto l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, della componente perequativa UR_{3,a} pari a 6,00 euro/utenza, che potrà essere oggetto di aggiornamento annualmente da parte dell'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti e andrà inserita in bolletta dal gestore della tariffa e versata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), di cui si è ancora in attesa dei decreti attuativi.

Richiamato il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Dato atto che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, prevede che «*la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.*».

Richiamato inoltre l'art. 16 del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che prevede che “*Il versamento annuale del tributo è effettuato in n. tre rate la cui scadenza viene determinata contestualmente all'approvazione delle tariffe*”;

Considerato che si intende stabilire, in deroga al comma 26.2 del TQRIF, come previsto dall'articolo 3, comma 3.1 della delibera ARERA n. 133/2025/R/RIF, le scadenze di pagamento come segue:

- prima rata: **30 settembre 2025**
- seconda rata: **30 novembre 2025**
- terza rata: **31 gennaio 2026**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **30 novembre 2025**

Richiamato l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*»

Richiamato inoltre l'art. 15 del vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti che stabilisce che “*il Comune potrà prevedere annualmente delle agevolazioni, riduzioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione delle tariffe. Tali agevolazioni dovranno trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa*”.

Ritenuto di riconoscere, per l'anno 2025, un'agevolazione tariffaria sulla quota fissa e sulla quota variabile della TARI, alle utenze domestiche disagiate, residenti nel territorio del comune di Cafasse, in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle seguenti condizioni:

I.S.E.E. inferiore a € 9.530,00 riduzione 25,00%

(non cumulabile con il bonus sociale per i rifiuti di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 – l'agevolazione sarà riconosciuta esclusivamente nel caso in cui il bonus sociale venga prorogato)

I.S.E.E. da € 9.530,00 a € 15.000,00 riduzione 20,00%

I benefici di cui al comma precedente saranno riconosciuti esclusivamente a seguito di presentazione di apposita richiesta da presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Cafasse entro il **30 settembre 2025** e daranno diritto al ricalcolo dell'avviso di pagamento TARI per i contribuenti in possesso dei requisiti richiesti;

Le domande presentate oltre il termine del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 daranno diritto, ai contribuenti in possesso dei requisiti, all'applicazione dei benefici a conguaglio sulle rate non ancora scadute, le domande presentate oltre il 31 dicembre 2025 non saranno accolte;

Atteso che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio ammonta complessivamente ad € 4.500,00.

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma precedente viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamato l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso, con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

- 2) Di prendere atto del Piano Finanziario 2025 per la determinazione delle tariffe TARI 2025, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente rivisto e integrato delle cosiddette "componenti a valle del PEF", contenuto nella "Proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) 2025" di cui all'allegato "A" della presente deliberazione.
- 3) Di dare atto che il Piano Finanziario 2025 trova piena integrazione nel bilancio di previsione del Comune di Cafasse approvato con delibera del Commissario Prefettizio, assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 19.12.2024 e non occorre pertanto predisporre alcuna variazione di bilancio in quanto lo stesso è stato redatto tenendo conto dei costi e delle entrate relative all'anno 2024, rivalutati in base al tasso di inflazione programmata, che poco si discostano dal piano finanziario per l'anno 2025.
- 4) Di ripartire i costi fissi ed i costi variabili relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche nella seguente percentuale:
 - a) UTENZE DOMESTICHE 82,00%
 - b) UTENZE NON DOMESTICHE 18,00%

- 5) Di determinare per l'anno 2025 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti:

a) UTENZE DOMESTICHE (art. 8 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti):

<i>Composizione del nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/anno)</i>
1 componente	0,39734	66,58
2 componenti	0,46356	133,17
3 componenti	0,51086	170,62
4 componenti	0,54870	216,40
5 componenti	0,58654	270,50
6 o più componenti	0,61493	312,11

b) UTENZE NON DOMESTICHE (art. 9 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti):

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36425	0,73957
2) Campeggi, distributori carburanti	0,59190	1,19340
3) Stabilimenti balneari	0,44772	0,91326
4) Esposizioni, autosaloni	0,31113	0,63312
5) Alberghi con ristorante	0,97892	1,98152
6) Alberghi senza ristorante	0,67538	1,37269
7) Case di cura e riposo	0,75126	1,52023
8) Uffici, agenzie	0,84232	1,70699
9) Banche ed istituti di credito	0,44013	0,88524

10) Negozи abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,81197	1,64722
11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,10033	2,22244
12) Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,75126	1,51462
13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,84991	1,71632
14) Attività industriali con capannoni di produzione	0,63743	1,28864
15) Attività artigianali di produzione beni specifici	0,76644	1,54264
16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,67283	7,40877
17) Bar, caffè, pasticceria	2,76221	5,56918
18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,73777	3,50735
19) Plurilicenze alimentari e/o miste	1,65429	3,33927
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,59863	9,28571
21) Discoteche, night club	1,17622	2,37559

c) UTENZE SOGGETTE A TARIFFE GIORNALIERA (art. 12 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti):

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/giorno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/giorno)</i>
10) Negozи abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00447	0,00902
16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,02013	0,04060
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,02520	0,05088

- 6) Di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 1° gennaio 2025.
- 7) Di dare atto inoltre che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario 2025.
- 8) Di determinare, per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 16 del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) ed in deroga al comma 26.2 del TQRIF, come previsto dall'articolo 3, comma 3.1 della delibera ARERA n. 133/2025/R/RIF, le scadenze di versamento della TARI come segue:

1 [^] rata (acconto 1/3)	entro il 30 Settembre 2025
2 [^] rata (acconto 1/3)	entro il 30 Novembre 2025
3 [^] rata (saldo)	entro il 31 Gennaio 2026

 consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della 2[^] rata e quindi entro il 30 Novembre 2025.
- 9) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 15 del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti, per l'anno 2025, verranno applicate ulteriori riduzioni tariffarie sulla quota fissa e sulla quota variabile

della componente TARI alle utenze domestiche disagiate, residenti nel territorio del comune di Cafasse, in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle seguenti condizioni:

I.S.E.E. inferiore a € 9.530,00 riduzione 25,00%

(non cumulabile con il bonus sociale per i rifiuti di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 – l'agevolazione sarà riconosciuta esclusivamente nel caso in cui il bonus sociale venga prorogato)

I.S.E.E. da € 9.530,00 a € 15.000,00 riduzione 20,00%

- 10) Di stabilire che le richieste volte ad ottenere i benefici di cui al punto precedente andranno presentate all'Ufficio Tributi del Comune di Cafasse entro il 30 settembre 2025 e daranno diritto al ricalcolo dell'avviso di pagamento TARI per i contribuenti in possesso dei requisiti richiesti.
- 11) Di stabilire inoltre che le domande presentate oltre il termine del 30 settembre 2025 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 daranno diritto, ai contribuenti in possesso dei requisiti, all'applicazione dei benefici a conguaglio sulle rate non ancora scadute e che le domande presentate oltre il 31 dicembre 2025 non saranno accolte.
- 12) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui ai punti precedenti, stimata in € 4.500,00, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa;
- 13) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5,00%.
- 14) Di dare atto inoltre che negli avvisi di pagamento **saranno** inserite le componenti perequative introdotte, con decorrenza 1° gennaio 2024, dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023, come di seguito specificato:
 - 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;nonché le componenti perequative introdotte, con decorrenza 1° gennaio 2025, dalla delibera ARERA n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025, pari a 6,00 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, di cui si attende l'emanazione dei decreti attuativi, tutte da versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
- 15) Di dare atto infine che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 16) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per garantire la predisposizione degli avvisi di pagamento entro i termini stabiliti dal regolamento.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to: ATTIANESE dott.ssa Raffaella

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: LAPAGLIA dr.ssa Maria Margherita
